

**PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM.**

**“CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INGUARIBILI E DEI LORO FAMILIARI RESIDENTI NEI DISTRETTI SANITARI DI CIRIÈ – LANZO, DI CHIVASSO E DI SETTIMO TORINESE E DI IVREA E CUORGNE’ DELL’ASL TO4 RIVOLTO AGLI ENTI DI TERZO SETTORE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM**

**TRA**

L’ASL TO4 con sede legale in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) – Partita IVA 09736160012 di seguito anche solo “*Amministrazione procedente*” nella persona del Dott. BONO Carlo domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell’ASL TO4, nella sua qualità di Direttore di Distretto Settimo T.se - Direttore f.f. Distretto Cuorgnè - Direttore f.f. Distretto Ivrea e Coordinatore Area Territoriale ASL TO4 in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 1230 del 17/12/2021 acquisendo pertanto la competenza a stipulare e sottoscrivere direttamente in nome e per conto dell’Azienda lo schema di convenzione inerente il Procedimento di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e della legge n. 241/1990 e ss. mm.

**E**

l’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - costituita, con scrittura privata autenticata dal dott. Gabriele Bazzoni, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, in data 12 novembre 2024 (allegata), dalla FONDAZIONE FARO ETS, Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica Piemonte, in qualità di mandataria, con sede in Torino, via Oddino Morgari n. 12 codice fiscale 97510450014, p. iva. N. 06367710016 iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore in data 14 febbraio 2022, nonché dalla COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, quale mandante, con sede in Torino, strada Pellerina n. 22/7, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro imprese di Torino 02165980018, R.E.A. TO-516881, iscritta al Registro unico nazionale terzo settore in data 21 marzo 2022 - in persona dell’ Ing. Luigi Stella in qualità di Direttore Generale della mandataria Fondazione Faro ETS, di seguito anche solo “*ETS Partner*”.

**Premesso che**

- L’ASL TO4 ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 11/04/24, in esecuzione della delibera n. 297 del 11/04/2024, la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un partenariato di Enti del Terzo settore, con i quali coprogettare e poi realizzare interventi a favore di persone affette da patologie inguaribili e dei loro familiari residenti nei distretti sanitari di Ciriè – Lanzo, di Chivasso e di Settimo Torinese e di Ivrea / Cuorgnè in attuazione del Documento progettuale (DP), di cui all’allegato 2 del medesimo Avviso;

**Richiamati**

- la Deliberazione n. 296 del 11/04/2024 di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- l'Avviso pubblicato in data 11/04/2024 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione di interventi a favore di persone affette da patologie inguaribili e dei loro familiari di cui al Documento progettuale;
- i verbali del Responsabile del procedimento per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione entro il termine previsto dall'Avviso nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Deliberazione n. 735 del 18/10/2024 attestante la rispondenza della proposta elaborata nell'ambito dei tavoli di lavoro dai firmatari della presente convenzione alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nell'allegato documento progettuale, assumendo pertanto tale proposta come progetto definitivo e parte integrante della presente convenzione.

**Rilevato, infine, che**

- la verifica del possesso dei requisiti degli ETS partner – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

**Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- le Linee Guida 17/2022 dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il D.M. 72 del 31/3/2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
- il d.lgs. 36/2023;

**Tutto ciò premesso,**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione di interventi a favore di persone affette da patologie inguaribili e dei loro familiari, come meglio dettagliato nell'allegato progetto definitivo frutto dei tavoli di lavoro cui hanno partecipato l'ASL TO4 e i partner di Terzo settore firmatari della presente convenzione e parte integrante di essa per la realizzazione degli interventi di cure palliative nei distretti di Ciriè – Lanzo e di Chivasso-San Mauro e di Settimo Torinese; si provvederà successivamente con distinto atto a stipulare analoga convenzione per la realizzazione degli interventi nel distretto di Ivrea e Cuorgnè.
2. I firmatari della presente Convenzione:
  - a. si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
  - b. assumono l'impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno semestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

## **Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità massima pari a 60 mesi. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di valutare, allo scadere del trentaseiesimo mese, la possibilità e l'opportunità di dare continuità agli interventi coprogettati sino al sessantesimo mese al ricorrere di due presupposti:

- I) attivazione di un rapporto di collaborazione con piena soddisfazione dell'ASL TO4 in relazione alle finalità dell'avviso;
- II) disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio nel rispetto degli strumenti di programmazione

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione, salvo quelle del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente e degli ETS partner.

Le attività coprogettate avranno inizio:

- per quanto riguarda i distretti di Ciriè Lanzo, di Chivasso e di Settimo Torinese, all'atto della firma della convenzione;
- per quanto riguarda i distretti di Ivrea e Cuorgnè, nel mese di aprile 2025, allo scadere degli attuali rapporti convenzionali in essere.

## **Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'ASL TO4 mette sino a € 376.560,00 a supporto delle attività svolte dagli ETS partner. Tale importo potrà subire in corso di progetto scostamenti in misura non superiore al 20%. Tali risorse sono per gli ETS partner a rimborso delle spese sostenute per realizzare le attività convenute e debitamente rendicontate.

2. Il partenariato di Terzo settore, in coerenza con il progetto definitivo allegato, metterà a disposizione risorse pari a euro non inferiori a € 95.887,50.

3. L'ASL TO4 e gli ETS partner sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. A tal fine, l'ASL TO4 potrà sostenere, anche senza ulteriore procedura di evidenza pubblica, proposte progettuali di Enti partecipanti alla co-progettazione anche in tempi successivi all'approvazione del Progetto definitivo, ma prima del suo termine, qualora:

- riguardino azioni relative al territorio dell'ASL TO4;
- riguardino interventi concernenti l'oggetto della presente Convenzione;
- l'Ente co-progettante capofila del progetto destini tutte le risorse agli obiettivi progettuali.

## **Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.
2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre ai Legali Rappresentanti degli ETS partner – il referente per i rapporti con l'ASL TO4 e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS partner si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza

dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia; ai lavoratori è applicato il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. Gli ETS partner sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
6. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

#### **Art. 5 – Assicurazioni**

1. A tutela degli interessi pubblici, gli ETS Partner provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. Gli ETS partner sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'ASL TO4 è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- **n. RC100010000768 del 10.8.2024 - rilasciata da AMTrust Assicurazioni S.p.a.** per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad € 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

L'ASL TO4 è considerata "terza" a tutti gli effetti.

#### **Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi**

1. In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, l'ASL TO4 riconosce al partenariato di Terzo settore, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, un contributo sino a € 376.560,00.

2. Tali contributi verranno corrisposti sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali, a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa.

3. Gli ETS partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzeranno il seguente C/C:

- il C/C Unicredit n. 000110048914 intestato all'ETS partner, FONDAZIONE FARO ETS, **IBAN: IT 98 W 02008 01133 000110048914**

4. Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

#### **Art. 7 – Divieto di cessione**

1. È vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'ASL TO4. È fatto divieto agli ETS partner di affidare ad altri soggetti la realizzazione totale o parziale delle attività progettuali al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta

progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS partner assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'ASL TO4 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### ***Art. 8 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione***

1. L'ASL TO4 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli ETS partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione.

2. Ogni sei mesi e ogni qualvolta ne emerga il bisogno, i firmatari della presente convenzione si riuniranno per valutare l'andamento del progetto e introdurre, in virtù dell'art. 11 della Legge 241/1990, le modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle valutazioni fatte; tali modifiche non potranno comunque comportare una diminuzione degli impegni da parte di nessuno dei firmatari. In ogni caso, non sono ammesse variazioni che determinino una violazione del principio di parità di trattamento. Non sono considerate tali le variazioni che non superino il 20% dei valori economici indicati nel progetto definitivo.

3. In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno degli ETS Partner, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione.

4. Gli ETS partner procederanno alla rendicontazione secondo le indicazioni dell'amministrazione procedente e in accordo con le disposizioni alla base dei finanziamenti accordati.

#### ***Art. 9 – Trattamento dei dati personali***

1. L'ASL TO4 tratta dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sono utilizzati solamente i dati personali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali, che possono comprendere anche dati di particolare natura ("sensibili") o relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza ("giudiziari"), siano essi raccolti presso l'interessato o acquisiti presso altri soggetti od autorità pubbliche. Nei soli casi previsti dalla legge, i dati personali possono essere comunicati ad altre autorità pubbliche.

2. Il trattamento dei dati personali non richiede il consenso dei cittadini interessati, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'ASL TO4. Gli ETS partner opereranno nell'ambito del partenariato, uniformandosi a tali indicazioni e alle normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy), la cui titolarità resta in capo all'ASL TO4.

3. I Responsabili del trattamento dei dati per gli ETS partner sono la FONDAZIONE FARO ETS con sede in via Morgari 12 a Torino, pec: [fondazionefaro@pec.fondazionefaro.it](mailto:fondazionefaro@pec.fondazionefaro.it) e la COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Torino, strada Pellerina n. 22/7, pec: [scs@pec.coopfrassati.com](mailto:scs@pec.coopfrassati.com), mentre per l'ASL TO4 è Cap&G Consulting srl, Via Cerreto, 37 82035 San Salvatore Telesino (BN), [info@capg.it](mailto:info@capg.it), +39 0824 041242

#### ***Art. 10 – Inadempienze e penali***

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'ASL TO4 - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli ETS partner possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – in forza della propria

responsabilità istituzionale sugli interventi oggetto di convenzione, provvede a tutelare le condizioni di servizio nei confronti dei cittadini, con conseguente addebito delle spese all'ETS inadempiente, fatto salvo l'addebito di ogni danno ulteriore, di immagine o di altro tipo, arrecato all'ASL TO4 a ragione dell'inadempienza.

2. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'ASL TO4 nell'Avviso pubblicato, mentre per gli ETS partner nella domanda di partecipazione.

#### **Art. 11 – *Risoluzione***

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'ETS partner, l'ASL liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'ETS partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo.

3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ASL TO4, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 12 – *Rinvii normativi***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### **Art. 13 – *Controversie***

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

#### **Art. 14 – *Registrazione***

1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli ETS Partner.

### **Art. 15 – *Allegati***

La presente Convenzione è redatta in originale in una copia per ciascuno dei firmatari; il Progetto Definitivo e relativo piano economico sono allegati e sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali Responsabile del procedimento e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento.

### **FIRME**

Per l'ASL TO4  
Dott. Carlo Bono  
Coordinatore Area Territoriale

---

Per gli ETS partner  
Direttore Generale  
Fondazione Faro ETS  
Ing. Luigi Stella

---

Il sottoscritto Ing. Luigi Stella nella qualità di Direttore Generale della Fondazione Faro ETS e quale mandatario degli ETS Partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Torino, lì 28 novembre 2024.

Per gli ETS partner  
Direttore Generale  
Fondazione Faro ETS  
Ing. Luigi Stella

---